

Edison Spa

Sede Legale
 Foro Buonaparte, 31
 20121 Milano
 Tel. +39 02 6222.1



COMUNE DI SIMERI CRICHI		
PROVINCIA DI CATANZARO		
Prot. n.	1088	
Cat.	Cl.	Paese
<input checked="" type="checkbox"/> sindaco	<input type="checkbox"/> servizi sociali	<input type="checkbox"/> albo economato
<input type="checkbox"/> segretario	<input type="checkbox"/> pubblica istruzione	<input type="checkbox"/> commercio
<input type="checkbox"/> affari gen.	<input type="checkbox"/> legale	<input type="checkbox"/> S.U.A.P.
<input type="checkbox"/> ragioneria	<input type="checkbox"/> polizia locale	<input type="checkbox"/> edilizia privata
<input type="checkbox"/> personale	<input type="checkbox"/> imprevisti	<input type="checkbox"/> lavori pubblici
<input type="checkbox"/> tributi		<input type="checkbox"/> servizio leva
<input type="checkbox"/> ufficio		
<input type="checkbox"/> elettorale		
<input type="checkbox"/> servizi		

04 FEB. 2011

Raccomandata A.R.

(ancitipata al fax n. 0961 / 48 12 44)

Spett.le

Comune di Simeri Crichi

Piazza Martiri 1809

88050 SIMERI CRICHI CZ

c.a. del Sindaco

Milano, 3 febbraio 2011

Ns. Rif.: ASEE/RC PU 258

(da citare nella risposta)

Convenzione di Attuazione del Protocollo di Intesa e dell'Accordo di Programma di Simeri Crichi sottoscritta fra Edison S.p.A. (già Sondel S.p.A. e Sitel S.p.A.) ed il Comune di Simeri Crichi in data 14.3.2007: Regolamento per la novazione e conversione in benefici economici in favore del Comune di Simeri Crichi degli impegni di somministrazione di energia elettrica alle utenze industriali, artigianali, turistiche, agricole e residenziali aventi impianti utilizzatori nell'ambito del Comune di Simeri Crichi relativamente all'anno 2010

Con riferimento a quanto in oggetto e premesso che:

- a) Il Comune di Simeri Crichi ed Edison S.p.A. hanno sottoscritto in data 14.3.2007 la "Convenzione di Attuazione del Protocollo di Intesa e dell'Accordo di Programma di Simeri Crichi" in oggetto (nel seguito: "Convenzione");
- b) tutti i termini utilizzati nel presente regolamento novativo (nel seguito: "Regolamento") con riferimento alla Convenzione hanno il significato e l'effetto loro attribuito dalla stessa Convenzione;
- c) l'articolo 5, comma 5.1, della Convenzione in materia di somministrazione di energia elettrica a imprese locali e clienti residenziali dispone che:

"5.1 Ad integrazione e con effetto novativo di quanto previsto dall'art. 4 dell'Accordo di Programma, come riferito dalla lettera e), tredicesimo alinea,

A

delle premesse, in materia di impegno di Edison a somministrare energia elettrica fino ad un massimo complessivo di 4.000.000 (quattromilioni) di kWh per anno e per un periodo di 10 (dieci) anni a decorrere dalla Marcia Commerciale della Centrale alle nuove utenze industriali, artigianali, turistiche ed agricole, aventi qualifica di impresa e cliente idoneo, localizzate nell'ambito dell'area P.I.P. del Comune con uno sconto del 15% rispetto ai prezzi del mercato vincolato per tipologie di prelievo analoghe, Edison provvederà, in luogo ed a sostituzione di tale impegno di somministrazione:

- a) a somministrare energia elettrica fino ad un massimo complessivo di 4.000.000 (quattromilioni) di kWh per anno e per un periodo di 10 (dieci) anni a decorrere dalla Marcia Commerciale della Centrale alle nuove utenze industriali, artigianali, turistiche ed agricole, aventi qualifica di impresa e di cliente idoneo, che si insedieranno nell'ambito dell'area P.I.P. del Comune, con uno sconto del 10% rispetto ai prezzi del mercato vincolato per tipologie di prelievo analoghe, al netto di I.V.A., oneri, imposte, tasse, addizionali ed accise, che resteranno in ogni caso integralmente a carico di tali utenze;
- b) a somministrare energia elettrica fino ad un massimo complessivo di 4.000.000 (quattromilioni) di kWh per anno e per un periodo di 10 (dieci) anni a decorrere dalla Marcia Commerciale della Centrale alla clientela del segmento residenziale avente impianti utilizzatori ubicati nel territorio del Comune che ne faccia richiesta una volta acquisita o riconosciuta la qualifica di cliente idoneo, con uno sconto del 7% rispetto ai prezzi del mercato vincolato per tale tipologia di clientela, al netto di I.V.A., oneri, imposte, tasse, addizionali ed accise, che resteranno in ogni caso integralmente a carico della clientela.”;
- d) che ai fini della decorrenza iniziale degli impegni di Edison di cui all'articolo 5, comma 5.1, della Convenzione, come riportato alla precedente premessa c) del Regolamento, il riferimento temporale riportato nella stessa Convenzione alla Marcia Commerciale si deve intendere per quanto previsto e disposto dal Regolamento definito con decorrenza iniziale dall'1.1.2010 e limitato quanto a durata fino al 31.12.2010;
- e) per quanto precede, si intende con il Regolamento proporre e stabilire la novazione dell'articolo 5, comma 5.1, della Convenzione disponendo la conversione in corrispondente beneficio economico in favore del Comune degli impegni di somministrazione di energia elettrica alle utenze industriali, artigianali, turistiche, agricole e residenziali aventi impianti utilizzatori



nell'ambito del Comune di Simeri Crichi relativamente al periodo di cui alla precedente lettera d);

tutto ciò premesso,

le Parti concordano e stabiliscono con il presente Regolamento quanto segue.

1. Le premesse ed il documento allegato riferito dai successivi articoli 3 e 4 costituiscono elementi integranti ed inscindibili del Regolamento sui quali si è formato il consenso delle Parti. Tali premesse e relativo documento allegato assumono pertanto carattere precettivo e vincolante fra le Parti stesse al pari delle disposizioni dei seguenti articoli.
2. Per quanto previsto alla lettera d) delle premesse del Regolamento, ai fini della decorrenza iniziale degli effetti novativi e di conversione degli impegni di Edison S.p.A. di cui all'articolo 5, comma 5.1, della Convenzione le Parti assumono il riferimento temporale iniziale dell'1.1.2010 e durata di tali effetti novativi e di conversione fino al 31.12.2010.
3. Per quanto previsto dalla lettera c) delle premesse del Regolamento, Edison S.p.A. si impegna per l'anno 2010, in luogo, sostituzione e conversione della somministrazione di energia elettrica di cui all'articolo 5, comma 5.1, lettera a), della Convenzione, a versare in favore del Comune un importo equivalente ad una somministrazione di energia elettrica di 4.000.000 (quattromilioni) di kWh a utenze industriali, artigianali, turistiche ed agricole aventi impianti utilizzatori nell'ambito del Comune con uno sconto del 10% rispetto ai prezzi del mercato vincolato per tipologie di prelievo analoghe, al netto di I.V.A., oneri imposte, tasse, addizionali ed accise. Tale importo equivalente si intende determinato ai sensi ed in conformità dello schema di conversione di cui all'allegato Documento 1 per un ammontare complessivo di euro 34.707 (trentaquattromilasettecentosette/00).
4. Per quanto previsto dalla lettera c) delle premesse del Regolamento, Edison S.p.A. si impegna inoltre per l'anno 2010, in luogo, sostituzione e conversione della somministrazione di energia elettrica di cui all'articolo 5, comma 5.1, lettera b), della Convenzione, a versare in favore del Comune un importo equivalente ad una somministrazione di energia elettrica di 4.000.000 (quattromilioni) di kWh a utenze residenziali aventi impianti utilizzatori nell'ambito del Comune con uno sconto del 7% rispetto ai prezzi del mercato vincolato per tale tipologia di clientela, al netto di

I.V.A., oneri imposte, tasse, addizionali ed accise. Tale importo equivalente si intende determinato ai sensi ed in conformità dello schema di conversione di cui all'allegato Documento 1 per un ammontare complessivo di euro 22.212 (ventiduemiladuecentododici/00).

5. Ai fini della novazione e conversione di cui ai precedenti articoli 3 e 4 e per la durata del presente Regolamento non si darà luogo all'applicazione dell'articolo 5, commi 5.2 e 5.3, della Convenzione.

6. Gli importi di cui ai precedenti articoli 3 e 4, a valere per l'annualità 2010, saranno versati da Edison S.p.A. in favore del Comune entro 30 (trenta) giorni dal perfezionamento del Regolamento a seguito dell'accettazione e conferma dello stesso da parte del Comune.

7. Ai sensi della lettera d) delle premesse e dell'articolo 2 che precede, il Regolamento ha effetto ed efficacia iniziali a decorrere dall'1.1.2010 e durata fino al 31.12.2010, salvo diverso ed espresso accordo fra le Parti che potranno stabilire il rinnovo del Regolamento in materia di novazione e conversione dell'articolo 5, comma 5.1, della Convenzione alle medesime condizioni qui previste per la successiva annualità e così di seguito di anno in anno fino al termine di scadenza della Convenzione.

8. Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, di quanto disposto dal d. lgs. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare Edison dichiara, ed il Comune prende atto, di aver adottato ed efficacemente attuato procedure aziendali e codici comportamentali nonché di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste dal d. lgs. 231/2001.

Le Parti si obbligano pertanto reciprocamente a mantenere le suddette procedure e comportamenti efficacemente attuati per l'intera durata del Regolamento e concordano che l'omissione o l'inosservanza, anche parziale, di tali procedure o comportamenti, come peraltro la commissione di atti e fatti incompatibili con le disposizioni del d. lgs. 231/2001 derivanti dall'esecuzione del Regolamento o comunque ad esso connessi e relativi, costituisce grave inadempimento con diritto in tal caso, per ciascuna delle Parti, di recedere e/o di risolvere il Regolamento. In tal caso, l'esercizio del suddetto diritto di recesso e/o di risoluzione avverrà a danno

della parte inadempiente, in ogni caso con addebito di tutte le maggiori spese e costi derivanti o conseguenti e sempre ferma restando a carico di tale parte inadempiente la responsabilità per qualsiasi evento pregiudizievole o danno che dovesse verificarsi in conseguenza dell'omissione e dell'inosservanza delle procedure e dei codici comportamentali ovvero della commissione degli atti e dei fatti di cui sopra nonché ferma restando l'obbligazione di manlevare la parte non inadempiente per qualsivoglia azione di terzi derivante da tale omissione ed inosservanza di procedure e codici comportamentali o commissione di atti e fatti.

Allegati: Documento 1 - Schema di conversione.

* * * * *

Se concordate con la proposta di Regolamento di cui sopra ai fini di dare corso ai versamenti previsti dagli articoli 3 e 4 nei termini previsti, vorrete riscontrare la presente per integrale accettazione e conferma di quanto in essa proposto tramite restituzione della copia della presente qui allegata da Voi datata e sottoscritta in originale.

Distinti saluti.

Edison S.p.A.
Direzione Business Unit
Asset Energia Elettrica
Carlo Banfi

Documento 1 - Schema di conversione

Accordo con Comune SIMERI come modificato 14 marzo 2007

RIEPILOGO SIMERI CRICHI	Quantità KWh	Prezzo utenze BT monoraria €/MWh	Sconto %	Sconto €/MWh	€/anno
Energia "bassa tensione imprese"	4.000.000	86,77	10%	8,7	34.707
Energia utenze civili	4.000.000	79,33	7%	5,6	22.212
Totale energia	8.000.000				56.919

- sconto applicato rispetto al vincolato sulla sola componente energia (PE AEEG)

A. Energia per imprese industriali, artigianali, agricole					
Ipotesi:					
- sconto applicato rispetto al vincolato sulla sola componente energia (PE AEEG) (TUTELA AEEG)					
- valorizzazione componente energia (PE AEEG) del. ARG/elit 132/09					
- prezzi 2010 ipotizzati costanti come da punto precedente					
- volumi clienti 100% Bassa Tensione Monoraria					
Quantità	4.000.000 kWh				
Sconto	10,0%	Articolo 5 punto a)			
Prezzo bassa tensione altri usi	86,77 €/MWh	mono oraria			
	Profilo	Volumi (kWh)	PC (€/MWh)	Sconto (€/MWh)	Valore (€)
Bassa tensione altri utilizzi	100,0%	4.000.000	86,77	8,68	34.707
B. Energia per utenze residenziali					
Ipotesi:					
- sconto applicato rispetto al vincolato sulla sola componente energia (PE AEEG)					
- valorizzazione componente energia (PE AEEG) del. ARG/elit 132/09					
- prezzi 2010 ipotizzati costanti come da punto precedente					
Quantità e prezzo utenze civili - puro costo	4.000.000 kWh				
Sconto	7,0%	Articolo 5 punto a) + articolo 6			
Prezzo utenze civili	79,33 €/MWh				
Valore totale (4.000.000 kWh)	22.212 €/anno				